

(N. 1287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dei lavori pubblici ha proposto la emanazione di un provvedimento legislativo che, in deroga all'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, elevi da 20 a 50 milioni il limite massimo dell'importo degli ordini di accreditamento per il pagamento dei lavori di competenza del servizio delle escavazioni portuali.

La predetta Amministrazione fa all'uopo presente che, ricostruito ormai il parco effossorio, il servizio escavazioni portuali ha ripreso la sua piena efficienza e che, a differenza degli Uffici del genio civile, detto servizio gestisce di norma direttamente i lavori, per cui deve provvedere al pagamento delle mercedi agli operai e delle forniture di materiale vario.

All'uopo è da osservare che già con l'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 il limite ordinario di lire 250.000 previsto dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato venne elevato a lire 1 milione.

Attualmente, per l'applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 che ventuplica tutti i limiti di importi previsti dalle disposizioni amministrativo-contabili, tale limite è di 20 milioni, notevolmente superiore quindi a quello di lire 5 milioni.

Purtuttavia non possono disconoscersi le specialissime esigenze del servizio di che trattasi per il quale occorre provvedere mediante aperture di credito — non essendo compatibile, data la natura del servizio, l'adozione di diverse modalità — al pagamento della maggior parte delle spese occorrenti al funzionamento del servizio stesso, quali:

paghe alle maestranze, equipaggi ed operai dei cantieri, che assommano a 1.300 unità e che rivestono la qualifica di giornalieri essendo assunti a secondo del bisogno e pagati direttamente dalle Sezioni del servizio escavazioni;

acquisto di materiali di consumo, quali carbone, carburanti e quanto altro occorrente

per l'esercizio dei convogli effossori ed il loro trasferimento da un porto all'altro, acquisti che debbono esser fatti in contanti, con pagamento all'atto della consegna.

Nell'unito schema di disegno di legge il limite dianzi cennato proposto dal Ministero dei lavori pubblici in lire 50 milioni è stato invece elevato a soli 40 milioni.

Ciò per non pregiudicare le risoluzioni di carattere generale da adottarsi in un prossimo futuro in ordine all'aumento di tutti i limiti

di spesa previsti dalle vigenti disposizioni amministrativo-contabili, per cui è sembrato a questo Ministero di non consentire, nella specie, un aumento superiore alle quaranta volte.

Sullo schema stesso la Corte dei conti, sentita a Sezioni unite a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è favorevolmente pronunciata.

Per tali ragioni, confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga all'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici è elevato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.